

PROC. UN. 52-1/2025

**REPUBBLICA ITALIANA***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***TRIBUNALE DI BOLZANO****UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI**

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Francesca Bortolotti	Presidente
dott.ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata presentato da

 in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli Avv.*-creditrice ricorrente*

con l'intervento di

 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Roat; rappresentata e difesa dagli Avv. Stephan Vale e Alexander Gasser;*-creditori intervenuti*

nei confronti di

SOCIETA' AGRICOLA rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Griffio;

rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Griffio;



[redacted]

[redacted] rappresentata e difesa dall' Avv. Danilo Griffo;

-debitori resistenti

- esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

- rilevato che

- [redacted] ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata nei confronti di SOCIETA' AGRICOLA [redacted] AGRICOLA e dei soci [redacted]
- fissata udienza ex artt. 40, 41, 65, 268 e seg. C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I. ed i resistenti si sono costituiti con memoria d.d. 17.09.2025; nelle more si è costituita COOPERATIVA [redacted] rimettendosi alla decisione del Tribunale in merito all'apertura della liquidazione controllata; all'udienza del 18.09.2025 la creditrice ricorrente ha chiesto un breve termine per prendere posizione e la creditrice COOPERATIVA [redacted] si è associata a tale istanza; pertanto, il Giudice ha rinviato all'udienza del 25.09.2025, concedendo termine ai creditori per il deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate; nelle more è intervenuta [redacted] associandosi alla richiesta di apertura di liquidazione controllata nei confronti dei resistenti; alla successiva udienza del 25.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni ed il Giudice si è riservato la decisione; con successivo decreto il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione;
- la ricorrente [redacted] che aveva redatto il ricorso in lingua tedesca, all'udienza del 18.09.2025 ha rinunciato alla redazione dei provvedimenti giudiziali in lingua tedesca, come confermato nella memoria depositata il 23.09.2025; parimenti, l'intervenuta [redacted] Lana, che redatto la memoria d.d. 23.09.2025 in lingua tedesca, ha nella stessa memoria rinunciato alla redazione bilingue dei provvedimenti giudiziali, sicché la presente sentenza viene redatta in lingua italiana;



- i resistenti, nella memoria d.d. 17.09.2025 hanno chiesto di dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata in capo ai resistenti o, in subordine, di disporre un rinvio di mesi due per consentire la conclusione di trattative avviate per la vendita della villa di loro proprietà, nonché di ultimare il raccolto e dare esecuzione ai contratti di vendita delle mele; in via subordinata, hanno chiesto di disporre l'apertura della liquidazione controllata, autorizzando l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa fino al completamento delle attività di liquidazione o in subordine fino al completamento delle attività di raccolta dei prodotti coltivati;

osserva quanto segue:

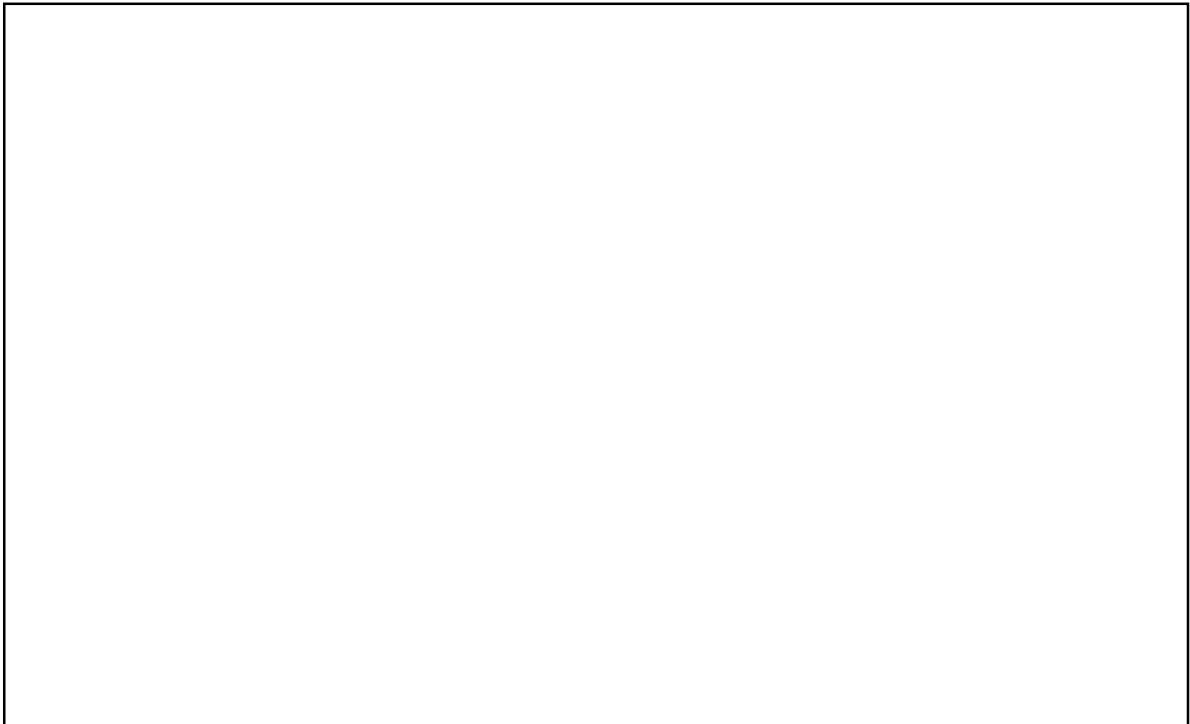
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, poiché il centro di interessi principale del ricorrente è situato in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- [] ha eccepito che la procura rilasciata dal sig. [] all'Avv. Griffo sarebbe stata rilasciata nella sua qualità di legale rappresentante della [] [] Semplice Agricola e non anche per quanto riguarda la propria posizione personale; l'eccezione è infondata, in quanto – come peraltro eccepito dai resistenti - *“La procura speciale rilasciata da chi sia parte in giudizio per sé e quale rappresentante legale di una società deve intendersi rilasciata, oltretutto in tale ultima qualità, anche in nome proprio, senza che assuma alcun rilievo in contrario la circostanza che nella procura medesima si faccia riferimento soltanto alla qualità di rappresentante legale della società.”* (Cass. 16251/2018); come chiarito da tale pronuncia, infatti, *“Nell'interpretazione della procura va dato altresì rilievo allo scopo difensivo che muove al giudizio (Cass. n. 3362/2009) ed inoltre occorre applicare il principio secondo cui essa va intesa nel senso in cui possa avere effetti secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ.”*; pertanto, nell'interpretazione della procura allegata alla memoria dei resistenti d.d. 17.09.2025, prevale il principio di



conservazione dell'atto, sicché il riferimento alla qualità del sig. di legale rappresentante della società resistente non osta a ritenere che la procura rilasciata all'Avv. Griffo debba intendersi come rilasciata dal sig. anche con riferimento alla propria posizione individuale;

- sotto il profilo della legittimazione attiva dei creditori, va osservato che i resistenti – dopo aver





- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, i debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza e risulta invece riferibile nei loro confronti lo stato di sovraindebitamento ex art. 2 lett. c) CCII, essendo la società resistente un'imprenditrice agricola (come indicato dagli stessi resistenti cfr. memoria d.d. 17.09.2025, pag. 4); inoltre, i resistenti hanno eccepito che lo statuto sociale annovererebbe una clausola di limitazione della responsabilità in capo alla Sig.ra [redacted] (cfr. *ibidem*, pag. 5-6); tuttavia, all'udienza del 25.09.2025 i resistenti hanno precisato che, in ipotesi di apertura della liquidazione controllata, non si oppongono all'apertura della liquidazione controllata anche nei confronti della Sig.ra [redacted], chiedendo tuttavia che la posizione debitoria di questi non tenga conto dei debiti sociali, ma solamente dei debiti propri; tale ultima richiesta non può essere vagliata in questa sede, trattandosi di attività inerente alla formazione dello stato passivo, rimessa alla successiva attività degli organi della procedura ai sensi dell'art. 273 CCII;



- da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di insolvenza, ossia in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass. 4406/2025); in primo luogo, si noti che i resistenti propongono di soddisfare i creditori, in primis ipotecari, vendendo la propria abitazione sita in [] e chiedono a tal fine un rinvio (cfr. memoria d.d. 17.09.2025, pag. 3); tale operazione esprime chiaramente l'incapacità dei resistenti di soddisfare le proprie obbligazioni mediante mezzi normali, atteso che si tratta della vendita dell'abitazione di proprietà dei soci resistenti [], in cui risultano residenti e in cui ha sede la resistente società semplice Frulana (cfr. all. 3 memoria resistenti d.d. 17.09.2025, visura camerale, nonché all. 7 alla stessa memoria dei resistenti, procura, in cui viene indicata la stessa; cfr. altresì doc. 23 della ricorrente, estratto tavolo); l'immobile risulta gravato da numerose ipoteche (cfr. doc. 23 della ricorrente, estratto tavolo della p.ed. 2216 in [] da cui risultano sei ipoteche, di cui tre prenotate, per un importo massimo totale di oltre € 2.900.000,00); inoltre, il 17.07.2025 è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di [] (doc. 24), società che la ricorrente [] ha dimostrato essere collegata quantomeno alla posizione del socio [] (cfr. doc. 24, ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in cui si legge che lo stesso ha rilasciato fideiussione in favore di [] S.r.l., oltre al fatto che lo stesso ne è socio di maggioranza); si noti, ancora, che i crediti che paiono emergere agli atti in questa sede – ferma ogni ulteriore considerazione sulla loro fondatezza da svolgersi in sede di stato passivo - sono d'importo rilevante:

- per [] i crediti nei confronti della società resistente paiono ammontare a oltre € 1.280.000,00 (cfr. doc.ti 11-19 allegati al ricorso di [], per contratto di mutuo ipotecario d.d. 19.12.2013 risolto il 09.09.2024, nonché per ulteriore contratto di mutuo ipotecario d.d. 05.12.2014; quelli nei confronti del socio [] paiono ammontare a oltre € 355.000,00 € in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la ricorrente indica



essere stato opposto (cfr. doc.ti 21-22 allegati al ricorso di [] nonché ricorso pag. 3) e quelli nei confronti di [] paiono ammontare a oltre € 355.000 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che la ricorrente indica essere stato opposto (cfr. doc.ti 21-22 allegati al ricorso di [] nonché ricorso pag. 3);

- è stato depositato un atto di protesto cambiario in forza di cambiale del Consorzio Agrario del Friuli-Venezia Giulia per € 13.700,00 (doc. 19 allegato al ricorso di []);
- gli ulteriori crediti vantati dalla ricorrente [] parrebbero derivare da un decreto ingiuntivo opposto (doc. 10 allegato al ricorso di [] nonché doc. 4 contratto di cessione dei crediti) e sembrano ammontare a circa € 280.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese (tali crediti deriverebbero dai contratti originariamente sottoscritti con l'intervenuta [] sub doc. 6 -9 allegati al ricorso di []); inoltre, è stata emessa un'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. (doc. 20 della ricorrente), con la quale è stato ingiunto, fra l'altro, [] di pagare a [] € 373.595,77, oltre interessi e spese;
- Cooperativa La Trentina s.c.a. si è costituita in data 10.09.2025 allegando un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per importo superiore a € 150.000,00 in linea capitale, oltre interessi e spese (doc. 5 memoria di costituzione); i resistenti hanno proposto opposizione, ma l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria è stata rigettata in data 05.01.2025, in cui si dà atto che *“con comunicazione di posta elettronica dd. 2/7/2024 (doc. 12 del monitorio) il signor [] proponeva “per il pagamento delle lavorazioni ... il seguente piano di rientro: 20/08/2024 - € 51.000,-- 20/09/2024 - € 51.000,-- 20/10/2024 - 51.953,46”, parendo così riconoscere pienamente il credito azionato in monitorio pari appunto a 153.953,46 (€ 51.000 + € 51.000 + € 51.953,46 - art. 1988 c.c.)“* (doc. 6);



- per quanto riguarda l'attività d'impresa agricola, con riferimento alla quale i ricorrenti chiedono la prosecuzione, allegando contratti di vendita del raccolto (cfr. doc.ti 4-5) e allegando un pericolo di pregiudizio nei confronti dei creditori in caso di interruzione dell'attività (cfr. memoria d.d. 17.09.2025, pag. 7), si osserva che:

- in linea generale, la prosecuzione di attività d'impresa è di per sé compatibile con la procedura di liquidazione controllata, poiché, nel Codice della Crisi non vi è alcun divieto in tal senso; al contrario, vi sono norme che suggeriscono che la continuità d'impresa sia possibile: da un lato, l'art. 272 co. 2 CCII, secondo periodo, rinvia all'art. 213. co. 4 CCIII, secondo cui il programma di liquidazione *“indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda (...)”*; dall'altro, l'art. 270 co. 2 lett. e) indica che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione *“salvo che non ritenga in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”*;
- nel caso di specie, alla luce della natura agricola dell'attività svolta dalla società resistente, che – secondo quanto allegato dai resistenti - parrebbe avere ad oggetto la coltivazione di frutta (mele), risulta opportuno autorizzare in questa sede i resistenti alla prosecuzione della predetta attività; infatti, è notorio che in genere l'interruzione dell'attività d'impresa agricola possa risultare pregiudizievole, anche qualora la stessa dovesse essere ripresa in un secondo momento; per quanto sino ad ora noto, non pare infatti del tutto infondato il pericolo, allegato dai resistenti, che interrompendo le attività di raccolta delle mele e delle propedeutiche operazioni (prime fra tutte quelle finalizzate alla conservazione del raccolto in caso di maltempo, cfr. memoria d.d. 17.9.2025 pag.6-7), si cagioni un danno non più recuperabile, anche alla luce dei contratti di vendita del raccolto dimessi (cfr. doc.ti 4-5); al riguardo, i creditori ricorrenti non si sono opposti ed anzi si sono espressi favorevolmente rispetto a tale possibilità di continuazione provvisoria dell'attività d'impresa (cfr. memoria di depositata il



23.09.2025, pag. 4, par. 4.2, nonché intervento *ad adiuvandum* di [REDACTED]
Gen. d.d. 23.09.2025, pag. 3, in cui si rinvia alla stessa memoria di [REDACTED] invece,
l'intervenuta Cooperativa [REDACTED]. – che si è rimessa alla decisione del
Tribunale in merito all'apertura della liquidazione controllata – nulla ha dedotto sul
punto); pertanto, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) si autorizzano i resistenti a continuare
provvisoriamente l'esercizio dell'attività agricola, utilizzando i beni dell'azienda
agricola, fermo restando che le attività di carattere negoziale verranno compiute
solamente previa autorizzazione scritta del Liquidatore;

- tuttavia, la documentazione dimessa attinente a tale impresa agricola risulta del tutto
carente e dovrà essere quanto prima integrata, nonché periodicamente aggiornata, di
modo che sia comprensibile l'andamento dell'impresa; lo svolgimento della predetta
attività agricola viene infatti autorizzato al fine di consentire un migliore
soddisfacimento dei creditori, di modo che qualora emerga che la sua continuazione non
risulti vantaggiosa, la stessa andrà prontamente interrotta; come analogamente previsto
dall'art. 211 co. 7 per la liquidazione giudiziale, il Tribunale potrà quindi ordinare la
cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; ciò si
verificherebbe, in primo luogo, qualora dovesse risultare che la prosecuzione
dell'attività d'impresa sia pregiudizievole, nonché in caso di mancanza di un'effettiva
collaborazione da parte dei resistenti, i quali sono quindi chiamati a consegnare tutta la
documentazione utile ai fini di un'effettiva valutazione da parte del Liquidatore e ad
aggiornarla periodicamente; a tal fine, i resistenti sono chiamati a consegnare al
Liquidatore:

- entro sette giorni preventivo dei costi e dei ricavi attesi nel primo mese
successivo all'apertura della liquidazione;
- con riferimento al momento dell'apertura della liquidazione controllata: entro il
20/10/2025 una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria
aggiornata; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;



- a redigere mensilmente (con prima consegna entro il 30.10.2025) una relazione scritta in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale aggiornata dell'impresa, nonché sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco dei pagamenti di valore comunque superiore ad Euro 1.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, allegando gli estratti dei conti correnti, nonché a predisporre un bilancio con indicazione dei ricavi e dei costi maturati e sostenuti mensilmente, in modo tale che emergano le prededuzioni che maturano a carico della procedura;
- in assenza di sufficienti informazioni sul punto, la somma necessaria per il sostentamento dei debitori e che quindi è esclusa dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII, verrà determinata dal Giudice Delegato, come previsto dalla stessa disposizione citata; si precisa che ogni cessione del quinto della pensione e pignoramento del quinto dello stipendio attualmente in essere a carico dei debitori è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII,
- ritenuto che, invece, il rinvio di mesi due richiesto dai resistenti in via subordinata non possa essere concesso, in quanto non previsto da alcuna disposizione normativa ed in quanto ogni operazione negoziale sui beni dei resistenti compiuta nella fase successiva alla presentazione della domanda di liquidazione potrebbe cagionare un danno al ceto creditorio, che potrebbe richiedere l'esercizio di successive azioni giudiziarie da parte della procedura; ciò vale a maggior ragione con riferimento all'ipotizzata vendita dell'immobile, che secondo quanto allegato dai resistenti dovrebbe avere un rilevante valore (cfr. doc.ti 1 e 2);
- ritenuto che nulla debba essere disposto sulle spese in questa sede;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27,49, 65, 150 e 151, 268 e ss. CCII,

dichiara



l'apertura della liquidazione controllata di

SOCIETÀ AGRICOLA **SOCIETÀ SEMPLICE**

AGRICOLA (c.f. p.iva e n. iscrizione al registro imprese) , con sede in

nomina

Giudice delegato per la procedura il **Dott. Thomas Fleischmann;**

nomina

Liquidatore della procedura l'**Avv. Bruno Mellarini;**

ordina

ai debitori il deposito:

- entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- con riferimento all'attività agricola:
 - entro sette giorni: di un preventivo dei costi e dei ricavi attesi nel primo mese successivo all'apertura della liquidazione;
 - con riferimento al momento dell'apertura della liquidazione controllata: entro il 20/10/2025 di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
 - di una relazione scritta in ordine alla situazione finanziaria e patrimoniale aggiornata dell'impresa, nonché sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco dei pagamenti di valore comunque superiore ad Euro 1.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, allegando gli estratti dei conti correnti, nonché a predisporre un bilancio con indicazione dei ricavi e dei costi maturati e sostenuti mensilmente, in modo tale che emergano le prededuzioni che



maturano a carico della procedura; la documentazione di cui al presente punto andrà consegnata mensilmente, con prima consegna entro il 30.10.2025 e successive consegne al giorno 30 di ogni mese;

autorizza

il Liquidatore Avv. Bruno Mellarini con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n. 127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone

che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata sui beni compresi nella procedura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

autorizza

i resistenti a continuare provvisoriamente l'esercizio dell'attività agricola svolta dalla Società Agricola Società Semplice Agricola, utilizzando i beni dell'azienda agricola, fermo restando che le attività di carattere negoziale verranno compiute solamente previa autorizzazione scritta del Liquidatore e che, ai sensi dell'art. 211 co. 7, il Tribunale potrà ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità;

dispone



che, qualora un contratto fosse ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione dello stesso rimanga sospesa fino a quando il Liquidatore, sentiti i debitori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo dei predetti debitori o di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei debitori termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al Liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone

che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale, nonché alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese, nel caso in cui i debitori svolgano attività d'impresa;

ordina

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del Liquidatore;

dispone

- che il Liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCII;
- che il Liquidatore entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato
- che il Liquidatore scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso dei debitori, e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda;



in mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico;

- che il Liquidatore depositi rapporti semestrali sull'andamento della procedura, indicando se i debitori stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento ed indicando altresì ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione;
- che il Liquidatore, prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta ai debitori ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 comma 2 CCII (evidenziando anche l'eventuale causazione della situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode da parte dei debitori);
- che il Liquidatore esamini e prenda posizione sulle eventuali osservazioni formulate e depositi, infine, nel fascicolo della procedura una relazione finale (allegando la relazione, la prova della notifica della relazione ai creditori e le eventuali osservazioni pervenute) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;

dispone

la notificazione della presente sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Bolzano, il 30/09/2025

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Francesca Bortolotti

